

Allegato "A" all'atto n. 66331/24347 di Repertorio -----

----- **STATUTO** -----

----- **della associazione** -----

----- **"PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS"** -----

--- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE ---

**Art. 1 - Denominazione** -----

E' costituita una associazione non riconosciuta denominata "PROGETTO UOMO - RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS", ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e del D.lgs. 1997 n. 460. L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare. -----

**Art. 2 - Sede** -----

L'associazione ha sede in Milano, Via dei Tulipani n. 5. -----  
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede dell'associazione, nonché di costituire altrove sedi secondarie. -----

**Art. 3 - Durata** -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

**Art. 4 - Scopo** -----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----  
In particolare l'attività dell'associazione si svolge nei seguenti settori: -----

a) beneficenza mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale, da donazioni e offerte appositamente raccolte sulla base di progetti proposti dagli organismi beneficiari e approvati dal consiglio direttivo che si impegna quindi a finanziarli, a favore di comunità che operano nei campi sanitario, educativo, culturale, socio-assistenziale in Paesi sottosviluppati ed in particolare per le comunità ad oggi presidiate dalla "RISHILPI DEVELOPMENT PROJECT", ente no profit iscritto nell'elenco delle ONGI al n. 215 dal 24 febbraio 1987, con sede in Bangladesh; -----

b) assistenza socio sanitaria a favore di soggetti particolarmente svantaggiati e bisognosi di supporto e cure speciali nei Paesi più poveri del mondo ed in particolare in Bangladesh a favore dei fuori casta e degli emarginati; -----

c) istruzione a favore di bambini e formazione lavorativa per i giovani e le donne del Bangladesh, specialmente per i fuori casta, al fine di consentire loro quel minimo di conoscenza necessario per vivere e lavorare in modo dignitoso e soprattutto autonomamente. -----

Tutte le attività sopra indicate si svolgeranno nei Paesi più sottosviluppati del mondo ed in particolare nel Bangladesh. Nell'esercizio della sua attività ed ispirandosi ai principi

di solidarietà umana, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: -----

- promuovere progetti di emancipazione economica e culturale a favore dei bambini dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, ed in particolare del Bangladesh, anche attraverso l'attivazione di programmi di adozione a distanza; -----

- promuovere progetti di alfabetizzazione a favore di comunità svantaggiate dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo; -----

- promuovere progetti di formazione professionale e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, quanto ai destinatari di tali progetti; -----

- cooperare per lo sviluppo di attività generatrici di reddito che facilitino la sussistenza delle comunità svantaggiate dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, anche favorendo l'approvvigionamento locale o estero delle materie prime, dei macchinari e delle attrezzature occorrenti alle comunità per l'esercizio di tali attività; -----

- predisporre esposizioni collettive dei prodotti delle comunità svantaggiate coinvolte in progetti di auto-imprenditorialità, e curarne la presentazione collettiva in mostre e fiere; -----

- collaborare allo sviluppo delle comunità dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo anche realizzando e promuovendo progetti di cooperazione internazionale, nel rispetto della cultura e delle usanze delle etnie locali; -----

- realizzare campagne di informazione e promozione relative a fini istituzionali, anche all'uopo organizzando viaggi di solidarietà; -----

- realizzare attività di sensibilizzazione ai temi della giustizia, della solidarietà sociale, della cooperazione allo sviluppo e del multiculturalismo, al fine di favorire rapporti di mutuo arricchimento tra le comunità dei Paesi sviluppati e le comunità dei Paesi sottosviluppati e in via di sviluppo. -----

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari. -----

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. -----

L'Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine

di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n. 460/1997. ---  
Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti, verranno fornite in modo spontaneo e senza compenso, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. -----  
L'attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, ad essi potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione su proposta del Presidente. -----

#### ----- PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI -----

##### **Art. 5 - Fondo di dotazione** -----

Il patrimonio dell'associazione è costituito: -----  
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; -----  
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; ---  
c) da donazioni, legati, lasciti. -----

##### **Art. 6 - Fondo di gestione** -----

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti: -----  
a) dalle quote associative; -----  
b) dai redditi dei beni patrimoniali; -----  
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi. -----  
Il patrimonio dell'Associazione è formato da un fondo di dotazione, immobilizzato ed inalienabile, a garanzia dei terzi e da un fondo di gestione utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali. -----

#### ----- ASSOCIATI -----

##### **Art. 7 - Associati** -----

Possono associarsi, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, le persone fisiche nella maggiore età che, condividendo lo spirito e gli ideali dell'associazione, intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento degli scopi statutari. -----

Gli associati si distinguono in: -----

- fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla fondazione della presente associazione, indicati nell'atto costitutivo; -----
- ordinari, ovvero le persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente statuto. -----

##### **Art. 8 - Ammissione degli associati** -----

La domanda di ammissione, avallata dalla firma di un socio fondatore o di due soci ordinari, deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo perché, constatata l'idoneità del candi-

dato, ne delibere l'ammissione all'associazione. Sarà ritenuto idoneo il candidato che abbia già svolto in passato attività di associazionismo o volontariato in contesti multiculturali e/o multirazziali, e che si dimostri consapevole dello sforzo personale, intellettuale e fisico richiesto in relazione alla partecipazione attiva e proattiva nel contesto associativo. -----

L'eventuale delibera che rifiuti la candidatura deve essere dovutamente motivata. -----

La qualifica di associato, sia esso fondatore ovvero ordinario, è personale e non può essere temporanea, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato ovvero la facoltà dell'associazione di deciderne l'esclusione. -----

#### **Art. 9 - Diritti e obblighi degli associati** -----

Ogni associato, sia egli fondatore ovvero ordinario: -----

- ha diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in assemblea; -----
- ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, purchè ne faccia richiesta scritta almeno tre giorni prima della riunione; -----
- ha diritto di partecipare alle attività dell'associazione;
- ha l'obbligo di pagare la quota associativa annua, determinata dal Consiglio Direttivo; -----
- ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente statuto, nonché le deliberazioni degli organi sociali; -----
- può consultare in ogni momento i libri delle adunanze dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
- può consultare in ogni momento il libro degli associati e chiedere di estrarne copia a proprie spese. -----

#### **Art. 10 Recesso, esclusione e decadenza dell'associato** -----

Il recesso dell'associato deve risultare da comunicazione in forma scritta, notificata con qualsiasi mezzo, anche a mezzo di posta elettronica, al Consiglio Direttivo, ed ha effetto dal momento della sua ricezione. -----

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel solo caso in cui sussistano gravi motivi, ed in ogni caso: -----

- per inosservanza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione; -----
- per prolungata diserzione dell'Assemblea degli associati, che si protragga per più di due (2) volte consecutive; -----
- per mancato pagamento della quota associativa che si protragga oltre il quarto mese dall'inizio dell'anno solare cui la quota afferisce e comunque non oltre la data dell'assemblea annuale; -----
- se l'associato abbia promosso o compiuto, anche indirettamente, iniziative rivolte ad ostacolare l'attività dell'associazione, ovvero a gettare discredito sulla stessa o sugli associati; -----
- per indegnità dell'associato a partecipare alla vita del-

l'associazione, anche in relazione alla propria condotta privata. -----

La decadenza dell'associato e' pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. -----

L'associato colpito da provvedimento di esclusione o decadenza ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei Revisori, se nominato/i. -----

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. -----

Gli associati che hanno esercitato il diritto di recesso ovvero siano stati esclusi dall'associazione, siano decaduti o che comunque abbiano cessato a qualsiasi titolo di far parte dell'associazione, non hanno alcun diritto a ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. -----

**Art. 11 - Organi dell'associazione.** -----

Sono organi dell'associazione: -----

- l'Assemblea degli associati -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente del Consiglio Direttivo; -----
- il Tesoriere; -----
- il Segretario; -----
- il Revisore o il Collegio dei revisori. -----

**Art.12 - Assemblea degli associati** -----

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione. ---

In Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro associato (che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore o membro del collegio dei revisori) conferendogli delega scritta. Ogni associato non può avere più di una delega. -----

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. Non sono ammessi voti per corrispondenza. -----

L'assemblea ha il compito di: -----

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero; -----
- nominare il Revisore o i componenti del Collegio dei revisori, designandone il presidente; -----
- deliberare sugli indirizzi e le direttive di ordine generale per l'attività dell'associazione; -----
- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo; -----
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento

dell'associazione, con conseguente devoluzione del patrimonio; -----

- deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dai componenti del Consiglio Direttivo; -----

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. -----

**Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su delibera del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal più anziano dei Consiglieri: -----

- ogni volta che il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisino necessità; -----

- quando ne è fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati, purché in regola con le quote associative; -----

- in ogni caso almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale). -----

Qualora il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente non provvedano entro venti giorni dalla ricezione della richiesta motivata, o entro la scadenza del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o dal presidente del Collegio dei revisori. -----

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione del relativo avviso presso la sede dell'associazione, e contestuale invio dello stesso a ciascuno degli associati mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. ---

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. -----

**Art. 14 - Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi** -----

L'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà degli associati in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. -----

In entrambi i casi l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. -----

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui

si darà atto nei relativi verbali: -----

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

**Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea** -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario, designato fra gli intervenuti, con compiti di verbalizzazione. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario; i verbali devono essere trascritti in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. -----

**Art. 16 - Consiglio Direttivo** -----

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 sino ad un massimo di 5 consiglieri, scelti fra gli associati. -----

La nomina e la determinazione del numero dei consiglieri, effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo, è di competenza successiva dell'assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque (5) anni; la cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito. -----

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili più volte. La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e salvo quanto stabilito per il Presidente del Consiglio Direttivo dal successivo articolo 21. -----

**Art. 17 - Dimissioni, decesso o impedimento dei membri del Consiglio Direttivo** -----

In caso di dimissioni o decesso di uno o più dei consiglieri in carica, ovvero di impedimento allo svolgimento delle funzioni a lui affidate considerato grave dal Consiglio Direttivo, ferma la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, i consiglieri superstiti possono nominare un sostituto tra gli associati, che rimarrà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio. -----

Nel caso in cui le dimissioni, il decesso o l'impedimento ri-

guardino la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, per la loro sostituzione deve essere senza indugio convocata quest'ultima. A tale convocazione provvede il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero il più anziano dei consiglieri ancora in carica ovvero, qualora le dimissioni, il decesso o l'impedimento riguardino la totalità dei consiglieri, il Presidente del Collegio dei revisori o il Revisore Unico. -----

**Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo** -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal consigliere designato dagli intervenuti. Chi presiede la riunione è assistito da un segretario, anche estraneo al Consiglio, anch'esso designato dai consiglieri. -----

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale dell'associazione, entro i confini nazionali. -----

Ogni consigliere ha diritto ad un voto; i consiglieri non possono delegare il proprio voto ad altro componente del Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente: -----

- ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due volte l'anno; -----

- qualora ne sia fatta richiesta scritta e sottoscritta da almeno due consiglieri. -----

Qualora il Presidente non provveda entro dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta, il consiglio direttivo può essere convocato da qualunque altro componente dello stesso. La convocazione deve essere fatta mediante invio del relativo avviso a ciascuno dei consiglieri a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In mancanza di tali formalità, il consiglio può dirsi regolarmente costituito solo nel caso in cui siano intervenuti tutti i consiglieri in carica. -----

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche al Revisore o a ciascun componente del Collegio dei revisori, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. -----

L'avviso di convocazione è inoltre pubblicato sul sito internet dell'Associazione e gli associati, che ne facciano richiesta scritta almeno tre giorni prima, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito laddove sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato. -----



I verbali devono essere trascritti in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che delegherà tale compito ad uno dei suoi componenti. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

**Art. 19 - Funzioni del Consiglio Direttivo** -----

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione; in particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di: -----

- gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli scopi del presente statuto e sulla base degli indirizzi delineati dall'Assemblea; -----

- compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, entrambi su base annuale; -----

- determinare il compenso da attribuire al Presidente sulla base dei criteri e modalità indicati dall'Assemblea, purchè la corresponsione non sia superiore a quella prevista dall'art. 10 comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97. -----

- stabilire l'entità della quota associativa annua, determinata per la prima volta nell'atto costitutivo, e le modalità di versamento della stessa; -----

- predisporre il bilancio, da sottoporre successivamente al vaglio dell'Assemblea; -----

- tenere, curandone l'aggiornamento, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, il libro degli associati, e tutti i libri contabili necessari, delegando a ciò uno dei componenti; -----

- deliberare, se opportuno, regolamenti interni per l'esecuzione del presente statuto e/o per il funzionamento dell'associazione. -----

Tra i componenti del Consiglio Direttivo viene nominato un Presidente, che assume la rappresentanza legale dell'Associazione. -----

**Art. 20 - Cariche sociali** -----

Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che restano in carica quanto il Consiglio stesso e sono rieleggibili. -----

**Art. 21 - Presidente del Consiglio Direttivo** -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione ed è anche Presidente dell'Associazione. -----

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e di dare esecuzione alle loro deliberazioni. -----

Il Presidente può svolgere altresì l'amministrazione ordinaria dell'associazione, sulla base delle direttive ricevute in sede di Consiglio Direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere anche attività di straordinaria amministrazione, provvedendo contestualmente alla convocazione del Consiglio Direttivo al fine di vedere ratificato il proprio operato. -----

Al Presidente spetta un compenso annuale, che verrà determinato dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri e delle modalità indicate dall'Assemblea, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

**Art. 22 - Il Tesoriere** -----

Al Tesoriere competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea. Potrà compiere con firma libera le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo. -----

Il Tesoriere, in particolare, è responsabile della tenuta della cassa e del controllo dei conti correnti bancari e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale. -----

Il Tesoriere affianca il Consiglio direttivo nella predisposizione dei bilanci e delle eventuali relazioni accompagnatorie. -----

**Art. 23 - Il Segretario** -----

Il Segretario, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle delibere. -----

Il Segretario coadiuva il Presidente nella la gestione ordinaria dell'associazione, può redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente. -----

**Art. 24 - Revisore o Collegio dei revisori** -----

Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra

loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate; i revisori dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori legali. -----

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario. -----

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto. -----

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea; -----

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie; -----

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio; -----

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. -----

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

Al revisore o al Collegio dei Revisori può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, nei limiti previsti dall'art. 10 sesto comma lettera c) del D. Lgs. 460/1997. -----

#### BILANCIO -----

#### **Art. 25 - Esercizio finanziario -----**

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

#### **Art. 26 - Deposito documenti -----**

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. -----

#### **Art. 27 - Divieto di distribuzione -----**

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione

o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. -----

----- TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO -----

**Art. 28 - Divieto trasformazione in società di capitali** -----  
L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali. -----

**Art. 29 - Scioglimento** -----  
L'associazione si scioglie per delibera assembleare ovvero per inattività che si protragga per oltre due (2) anni consecutivi. -----

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. -----  
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- RINVIO -----

**Art. 30 - Rinvio** -----  
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di ONLUS. -----  
f.to: Alberto Maria Renato Bruno Cadirola -----  
f.to: Monica Tosi Giorcelli -----  
f.to: Vincenzo Falcone -----  
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.) -----